



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD n. 2955/2016

PROT. 166247

IL RETTORE

visto il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 avente per oggetto "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

vista la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, avente per oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", con particolare riferimento all'articolo 11, commi 1 e 2;

visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

visto il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006 avente per oggetto "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria";

vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010 avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 23;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R.D. n. 2088 del 28 luglio 2016;

visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22 novembre 2013;

vista la Legge n. 401 del 29 dicembre 2000 avente per oggetto "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario" ed in particolare l'art. 8.

Vista la Legge 89 del 26 maggio 2016 avente per oggetto "Conversione del Decreto Legge 42 del 29 marzo 2016" ed in particolare l'art. 2 bis "Scuole di Specializzazione non mediche";

ravvisata la necessità di disciplinare le procedure amministrative ed organizzative della formazione specialistica di area veterinaria, tenuto conto che l'Ateneo è privo di un regolamento specifico in materia;

considerata l'opportunità di uniformare le procedure relative agli specializzandi di area veterinaria, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi legati all'immatricolazione, all'iscrizione ed ai passaggi di anno;

preso atto che a seguito del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006, prima citato, sono state riordinate, con approvazione dei nuovi ordinamenti didattici ed inserimento nella Banca Dati ministeriale, le sottoelencate Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria: Sanità animale, Allevamento e Produzioni zootecniche - Patologia e Clinica degli animali d'affezione - Patologia suina - Medicina e Chirurgia del cavallo - Clinica bovina - Ispezione degli alimenti di origine animale - Alimentazione animale



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

ricordato che il medesimo Decreto Ministeriale individua il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria nei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia, nei Ricercatori universitari e nel personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nominato dagli organi deliberanti dell'Università, su proposta del Consiglio della Scuola;

considerato, inoltre, che la proposta di Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria formulata dall'Area Didattica è stata sottoposta al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie ed ai Direttori delle Scuole di Specializzazione attive presso l'Università degli Studi di Parma nell'anno accademico 2015/2016;

in attesa di definire, con apposito provvedimento, i requisiti e gli standard necessari all'accREDITAMENTO delle Scuole di Specializzazione;

VISTA e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre 2015 con atto notarile Dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 alla Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi, Pro Rettore con delega per l'Area didattica e servizi agli studenti;

in via d'urgenza, in attesa di ratifica da parte degli organi competenti,

decreta

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, è approvato ed emanato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria, nel testo allegato parte integrante del presente provvedimento, con entrata in vigore e decorrenza degli effetti a far tempo dalla pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale di Ateneo.

Parma, 28 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Silvana Ablondi

IL PRO RETTORE

ALLA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

f.to Maria Cristina Ossiprandi

<i>U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile</i>	Area Dirigenziale - Didattica e servizi agli studenti	Dott.ssa Anna Maria Perta
<i>U.O.S. Unità Organizzativa Semplice</i>	Formazione Post Lauream	Dott.ssa Sonia Rizzoli
<i>R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo</i>	I.A.S. Area Medica e Medico Veterinaria	Barbara Bertoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

**REGOLAMENTO
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA VETERINARIA**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

INDICE

Art. 1 – Norme Comuni	pag.	3
Art. 2 – Definizioni	“	3
Art. 3 – Organi della Scuola	“	3
Art. 4 – Direttore della Scuola	“	3
Art. 5 – Consiglio della Scuola	“	4
Art. 6 – Corpo docente	“	6
Art. 7 – Attività di docenza ufficiale e contratti	“	6
Art. 8 – Immatricolazione	“	7
Art. 9 – Iscrizione ad anni successivi al primo	“	8
Art. 10 – Tasse e contributi	“	8
Art. 11 – Natura e accertamento della frequenza	“	9
Art. 12 – Rinuncia agli studi	“	9
Art. 13 – Trasferimenti e riconoscimento crediti	“	9
Art. 14 – Programmazione didattica	“	10
Art. 15 – Verifiche del profitto e passaggio all’anno successivo	“	11
Art. 16 – Commissioni d’esame di profitto annuale	“	12
Art. 17 – Esame di diploma	“	12
Art. 18 – Commissioni per l’esame di diploma	“	13
Art. 19 – Attività formativa presso strutture complementari	“	14
Art. 20 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante	“	15
Art. 21 – Tutor	“	15
Art. 22 – Frequenza	“	15
Art. 23 – Disposizioni finali	“	16



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 1 - Norme Comuni

1. Il Presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica di area veterinaria di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006
2. Le Scuole di Specializzazione operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse socio – assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti..

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - a) “Scuola di Specializzazione”: le Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Parma, di seguito Università di Parma, i cui Ordinamenti sono conformi al D.M. 270/04.
 - b) “Specializzando”: lo specializzando iscritto a Scuole di Specializzazione di cui al presente regolamento.
 - e) “Anno accademico”: il periodo di svolgimento delle attività formative.
 - f) “Attività formativa”: ogni attività organizzata o prevista dalle Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 4 - Direttore della Scuola

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo di uno dei SSD compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola, appartenente alla sede della stessa. Dura in carica tre anni solari e non può essere, di norma, eletto più di due volte consecutive. L'elettorato passivo spetta anche ai docenti il cui numero di anni di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, non sia pari alla durata del mandato.

2. Il corpo elettorale è composto da tutti i componenti del Consiglio della Scuola (Art. 5 comma 1 del presente Regolamento).

3. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di ruolo della Scuola convoca un'assemblea straordinaria del Consiglio della Scuola per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.

4. Il Decano provvede ad indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio e designerà due scrutatori tra i componenti del Consiglio che non risultino parte dell'elettorato passivo. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni nel caso non si raggiunga la maggioranza prevista.

5. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola; convoca e presiede il Consiglio della Scuola.

6. Ogni anno il Direttore invia le coperture didattiche previste dal piano degli studi, approvato dal Consiglio della Scuola, al Direttore di Dipartimento per le opportune deliberazioni spettanti al Consiglio di Dipartimento.

7. Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo sostituisce in sua assenza e funge da segretario verbalizzante durante le sedute di consiglio.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) professori e ricercatori universitari titolari di insegnamenti ufficiali; (nota
- b) personale dipendente di strutture convenzionate appartenenti alla rete formativa della Scuola titolari di insegnamenti ufficiali; (art. 4 comma 1)
- b) tre rappresentanti degli specializzandi.

I 3 rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni solari.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla scuola alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la qualità di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati, tra i primi non eletti, ovvero mediante elezioni integrative; il mandato del sostituto termina con quello degli altri rappresentati in carica.

2. Il Consiglio della Scuola:

- a) determina, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture della rete formativa nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale;
- b) predispone il Regolamento della Scuola;
- c) propone, ogni anno, i piani degli studi con l'indicazione delle relative coperture delle attività didattiche ufficiali;
- d) propone la copertura di insegnamenti della Scuola;
- e) propone la copertura di eventuali altre attività formative tramite valutazione comparativa secondo quanto indicato all'art. 7 comma 2, 3 del presente regolamento;
- f) si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
- g) autorizza lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
- h) autorizza lo svolgimento di eventuali periodi di frequenza in strutture/centri di alta qualificazione italiani e stranieri, previo accordi bilaterali che garantiscano la coerenza del curriculum formativo e gli aspetti assicurativi;
- i) nomina le Commissioni degli esami di profitto;
- l) propone, al Rettore, la nomina della Commissione per gli esami di diploma;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

m) detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di formazione;

n) può delegare al Direttore parte delle proprie competenze, salvo ratifica nella prima riunione utile.

3. Nessun consigliere può essere presente alla discussione ed alle deliberazioni su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge o suoi parenti ed affini entro il quarto grado. Le questioni attinenti alle persone dei Professori di 1^a e 2^a fascia e dei Ricercatori, sono deliberate dal Consiglio nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. In questi casi, a formare il numero legale, concorrono i soli aventi diritto al voto.

Art. 6 - Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da professori di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nella misura massima del 30% del totale, nominato dal Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242.

2. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifici disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

Art. 7 – Attività di docenza ufficiale e contratti

1. L'attività di docenza ufficiale può essere svolta, previo consenso dell'interessato, da professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari dell'Ateneo di Parma. Le attività didattiche svolte nelle Scuole di Specializzazione sono ufficialmente riconosciute dall'Ateneo, ma non comportano oneri economici aggiuntivi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

2. . Il Consiglio della Scuola può conferire insegnamenti ufficiali, anche a titolo gratuito, a dipendenti di ente convenzionato tramite valutazione comparativa ai sensi del ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242. Tali conferimenti verranno attribuiti a seguito della delibera del Consiglio della Scuola a cui verrà allegata la dichiarazione di accettazione da parte dell'interessato, nonché il nulla osta dell'istituzione di appartenenza ove necessario.

3. Limitatamente alle attività formative previste dall'art 5 comma 2 lettera e) per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, il Consiglio della Scuola può stipulare, con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242. Tali contratti possono essere conferiti a titolo gratuito o oneroso. Nel caso il Consiglio deliberasse contratti a titolo oneroso questi dovranno gravare solo ed esclusivamente su fondi della Scuola o del Dipartimento.

4. I contratti di cui ai comma 2 e 3 potranno essere rinnovati per un totale complessivo di anni sei, previa valutazione dell'attività didattica svolta dal docente, da parte del Direttore della scuola. La valutazione verrà presentata al Consiglio della scuola per la presa d'atto e, successivamente, pubblicata sul sito del Dipartimento di afferenza della scuola.

5. Tutte le deliberazioni del Consiglio della Scuola relative all'attività di docenza ufficiale e ai contatti sono sottoposte, per approvazione, al Consiglio di Dipartimento. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono inviate all'Ateneo e all'Area Didattica - Formazione Post Lauream per le procedure amministrative conseguenti di competenza.

Art. 8 – Immatricolazione

1. La Scuola è a numero programmato; la numerosità è individuata dal Consiglio.

2. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

3. Le modalità di svolgimento delle prove di accesso e le procedure di immatricolazione, proposte dal Consiglio della Scuola, sono definite nel bando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

4. Per immatricolarsi ad una Scuola di Specializzazione, occorre presentare domanda indirizzata al Magnifico Rettore.
5. La domanda, sottoscritta dall'interessato, dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuto pagamento della rata della quota annuale di contribuzione prevista.
6. L'interessato sarà inoltre tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'Università di Parma e/o dalla normativa vigente.
7. La domanda deve essere presentata o fatta pervenire all'Università di Parma nel periodo indicato dall'Ufficio competente secondo le indicazioni contenute nel bando di concorso.
8. E' considerato rinunciatario all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte come giustificazione, chi, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, risultato utilmente collocato in graduatoria, non abbia presentato domanda di immatricolazione o non abbia provveduto a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione.
9. E' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse Università italiane o estere o a queste assimilabili, a diverse Facoltà o Scuole e a diversi corsi di laurea e laurea magistrale, diplomi, dottorato, master universitario, al corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M. 38/2002. In caso di contemporanea iscrizione a più corsi universitari, lo specializzando decade dall'ultima iscrizione.

Art. 9 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando. E' in regola con l'iscrizione lo specializzando che assolve il pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi competenti.

Art. 10- Tasse e contributi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

1. La tassa di iscrizione ed il contributo costituiscono la quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.
2. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti dall'Ateneo comporta l'addebito di un'indennità di mora, il cui importo e le cui scadenze vengono stabilite annualmente dagli Organi Accademici. La presente disposizione non si applica alla rata d'immatricolazione, la quale deve essere versata tassativamente entro la scadenza indicata a norma del bando. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione.
3. Lo specializzando che non sia in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo o all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio non è ammesso a sostenere la prova finale.

Art. 11 - Natura e accertamento della frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria, come maggiormente specificato nel successivo art. 22.
2. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun Docente responsabile delle singole attività formative, che deve comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza i casi di mancata frequenza.

Art. 12 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.
2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, produce la perdita della condizione di specializzando dal momento della presentazione all'Ufficio competente.

Art. 13 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. I trasferimenti non sono consentiti nel primo anno, sono possibili a partire dal secondo anno previo superamento dell'esame finale dell'anno in corso. E' ammesso unicamente il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.

2. Sono consentiti i trasferimenti ad Altro Ateneo unicamente per gravi motivi personali dello specializzando il quale è tenuto, entro i termini definiti annualmente dalla competente segreteria, a presentare domanda motivata al Direttore della Scuola. Compete al Consiglio della Scuola deliberare in merito all'eventuale accoglimento.

3. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Direttore della Scuola, di norma, entro i termini definiti annualmente dalla competente segreteria. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinata al superamento dell'esame finale dell'anno il corso. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola ricevente e sia della Scuola e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

4. Non sono ammessi, di norma, trasferimenti in corso d'anno.

5. Lo specializzando deve versare l'indennità di congedo fissata dal Consiglio di Amministrazione e regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

6. Non è ammesso il trasferimento da una Scuola non riordinata ad una Scuola riordinata.

Art. 14 - Programmazione didattica

1. Le Scuole deliberano in tempo utile per definire l'offerta formativa e il programma delle attività didattiche dell'anno accademico successivo.

2. Ciascuna attività formativa deve essere indicata nel Piano degli Studi con riferimento agli obiettivi formativi e ai crediti corrispondenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

3. I Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono i periodi di svolgimento delle lezioni, gli orari dei singoli insegnamenti, degli esami di profitto e degli esami finali.

4. Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentata dal libretto – diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Art. 15 - Verifiche del profitto e passaggio all'anno successivo

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

2. La verifica dei risultati dell'attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale, teorico – pratica, e attraverso eventuali verifiche del profitto in itinere.

3. Con la prova finale annuale la Commissione valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste. I crediti formativi sono acquisiti con il superamento della prova.

4. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio della Scuola può predisporre verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola. In tal caso, la Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette prove, insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative svolte all'estero, di cui all'art. 19, comma 4, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell'ambito della prova finale, in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale.

5. Le modalità di svolgimento della prova finale annuale sono determinate dal Consiglio della Scuola. In caso di prova orale, questa deve essere pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, la Scuola assicura adeguate forme di pubblicità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

6. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.
7. La prova deve essere sostenuta, di norma, nell'ultimo mese del corrispettivo anno di corso.
8. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.
10. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
12. Il Consiglio della Scuola esercita il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

Art. 16 - Commissioni d'esame di profitto annuale

1. La Commissione della prova di verifica del profitto annuale è composta da almeno 3 docenti titolari di insegnamento ufficiale. Nel caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro docente della Scuola. Della Commissione possono fare parte eventualmente altri docenti o ricercatori o cultori della materia della Scuola che partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello specializzando. Il cultore della materia è individuato secondo forme di accreditamento determinate dal Dipartimento.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori.

Art. 17 - Esame di diploma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'esame di profitto dell'ultimo anno di corso, deve sostenere l'esame di diploma entro un mese dalla conclusione del corso.
2. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi di specializzazione. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver conseguito i 180 crediti previsti secondo l'ordinamento specifico della Scuola di Specializzazione.
4. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
5. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti.
6. Il voto finale è espresso in cinquantèsimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode, ed eventualmente la menzione d'onore, su decisione unanime.
7. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
8. La tesi può essere redatta in lingua inglese.

Art. 18 - Commissioni per l'esame di diploma

1. Secondo quanto definito dal regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni per l'esame di diploma sono composte da 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
2. Le Commissioni sono nominate dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola. Il medesimo Consiglio può delegare tale proposta al Direttore/Coordinatore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

3. Il Presidente è un professore di ruolo, generalmente il Direttore o il vice Direttore, e designa tra i membri della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 19 - Attività formativa presso strutture complementari

1. Il Consiglio della Scuola può autorizzare periodi di formazione all'estero, da effettuarsi almeno tre mesi prima della partenza dello specializzando con formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

2. Sono altresì possibili periodi di formazione per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della scuola, da svolgersi in strutture accreditate complementari alla rete formativa, previa delibera del Consiglio della Scuola, adottata almeno tre mesi prima dell'avvio del periodo di formazione.

3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole di Specializzazione interessate, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università/struttura ospitante – è da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di specializzazione di appartenenza. I crediti relativi all'insieme delle attività formative approvate sostituiscono quelli previsti dall'ordinamento didattico del corso di appartenenza.

4. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato, il Consiglio della Scuola conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto.

5. Agli specializzandi che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Scuola di appartenenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 20 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. I Consigli delle Scuole di Specializzazione attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica e del percorso di addestramento professionalizzante tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, dell'opinione espressa dallo specializzando negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dal Consiglio di Dipartimento, dei rapporti del Nucleo di Valutazione Interno dell'Ateneo e degli Organi Accademici.

Art. 21 – Tutor

1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione gli specializzandi possono essere guidati nel loro percorso formativo da tutor designati dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura universitaria o appartenente a strutture facenti parte della rete formativa, che il Consiglio identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando.

Art. 22 – Frequenza

1. La frequenza ai corsi, alle attività pratiche di laboratorio e del tirocinio professionalizzante è obbligatoria e acquisita con la partecipazione al 70% di ciascuna attività formativa. Le assenze ingiustificate superiori al 30% delle ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola.

1. Lo specializzando può chiedere la sospensione degli studi così come disciplinato dall'art. 32, comma 3 e 4 del regolamento Didattico di Ateneo.

3. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'Ufficio competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall'Ateneo.

4. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere dalla qualità di studente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

5. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando e l'ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa ed i regolamenti vigenti in materia.